

Spazio per apporre  
imposta di bollo da  
16€

Spazio per apporre  
imposta di bollo da 16€



Convenzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI POST LAUREA

Tra

il soggetto promotore

*l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*, cod. fiscale n. 81006500607, con sede legale in Cassino Viale dell'Università – Rettorato – Campus Universitario - Località Folcara, rappresentata dal Rettore *pro tempore* professore Marco Dell'Isola, nato a Pozzuoli (NA) il 27 marzo 1962.

e il soggetto ospitante

l'Ente/Azienda/Istituto

cod. fiscale o p.IVA

con sede in

rappresentato da

nato a

il

in qualità di

### PREMESSO

che il tirocinio post laurea è una misura di politica attiva del lavoro<sup>1</sup>, “finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento lavorativo”<sup>2</sup>;

che *l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*

- per effetto dell’art.18 della Legge 196/97 e dell’art.2 del DM 142/98 è soggetto promotore di tirocini formativi e di orientamento (da ora, tirocinio);
- in qualità di soggetto abilitato a svolgere attività di intermediazione sul mercato del lavoro<sup>3</sup>, intende favorire lo sviluppo occupazionale dei propri laureati;

che le parti contraenti

<sup>1</sup> D.Lgs. n.469/97 D.Lgs. n.196/97; D.M. n.142/98; D.Lgs. n.276/03.

<sup>2</sup> Accordo Stato Regioni tirocini 25 maggio 2017.

<sup>3</sup> D.Lgs. n.276/03.

- osservano il principio di inutilizzabilità dei tirocinanti per sostituire personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale<sup>4</sup>;
- convergono nella necessità di
  - sviluppare forme di raccordo tra il mondo della formazione universitaria e il mondo del lavoro;
  - favorire l'innalzamento qualitativo dei processi lavorativi;
  - facilitare l'accertamento da parte del soggetto ospitante delle competenze del personale di cui eventualmente avvalersi.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

La presente convenzione, le cui premesse sono parte integrante e sostanziale, indica le condizioni e la regolamentazione del tirocinio post laurea (da ora, tirocinio) svolto dai laureati presso *l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale* da non oltre 12 mesi<sup>5</sup>.

La regolamentazione avviene per effetto dell'applicazione delle disposizioni regionali conseguenti all'approvazione delle linee guida in materia di tirocini, approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 18/12/2012 in base a quanto stabilito dalla legge 92/12.

### Art. 2

Il tirocinio

- non costituisce rapporto di lavoro;
- è prorogabile purché la durata complessiva non superi i mesi sei;
- è regolato dalle disposizioni regionali, laddove presenti, vigenti presso la sede di svolgimento del tirocinio.

### Art. 3

I contenuti, i tempi e le modalità di realizzazione di ogni tirocinio sono indicati nel *progetto formativo e di orientamento*.

Il *progetto formativo e di orientamento* viene sottoscritto in triplice copia dalle parti contraenti e dal tirocinante e riporta gli estremi identificativi della polizza assicurativa INAIL e della polizza per *responsabilità civile*.

### Art. 4

---

<sup>4</sup> Accordo Stato Regioni tirocini 25 maggio 2017.

<sup>5</sup> Il termine dei dodici mesi è quello entro il quale dare inizio al tirocinio. (cfr. Interpello n. 30/2008 del "Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali"-D.G. per l'attività ispettiva).

### Il soggetto promotore

- esercita il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio;
- predispone il format del progetto formativo ai sensi dell'art.4, co. 2 del DM 142/98;
- adempie alle disposizioni introdotte dall'art.3 del DM 142/98 in merito all'assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi;
- designa il tutor didattico incaricato di seguire l'attività del tirocinante;
- sottopone al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
  1. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso la struttura ospitante;
  2. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venga a conoscenza;
  3. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazione verso terzi;
  4. produrre gli elaborati eventualmente utili per l'attestazione del raggiungimento degli obiettivi formativi e per il riconoscimento dell'attività svolta.

### Art. 5

Il *soggetto ospitante*, ovvero le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali<sup>6</sup>, si assume l'obbligo del corretto ed efficace svolgimento del tirocinio.

Nel caso in cui il *soggetto ospitante* sia una pubblica amministrazione la stessa provvede alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.

Il *soggetto ospitante* non deve avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio nella medesima sede operativa

Il *soggetto ospitante* non deve avere in corso procedure di CIG, ordinaria, straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima sede operativa.

### Il soggetto ospitante

- verifica che il numero dei tirocinanti non ecceda la soglia numerica consentita dalla legge<sup>7</sup> e dalle disposizioni regionali;
- designa il tutor incaricato di seguire il tirocinante;
- effettua la comunicazione di inizio del periodo di tirocinio<sup>8</sup> secondo le modalità previste

---

<sup>6</sup> La presente convenzione non regola i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

<sup>7</sup> Art.1 del DM 142/98.

<sup>8</sup> Circolare MINLAV 14.02.12007 "si ritiene di escludere l'obbligo di comunicazione per i tirocini promossi soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro".

dalla vigente normativa<sup>9</sup> e dalle disposizioni regionali e ne trasmette copia al soggetto promotore;

- attua quanto previsto dalla legge n.92/12, art.1 , co. 34 (obbligatorietà del riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante) in conformità alle indicazioni quantitative dettate dalle disposizioni regionali;
- segnala tempestivamente all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua imprevista interruzione;
- trasmette la relazione sull'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

#### **Art. 6**

Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo n. 101/2018, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

#### **Art. 7**

La presente convenzione sconta l'imposta di bollo a carico del soggetto ospitante in base al D.P.R. n. 642 del 26/ 10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso non avendo contenuto patrimoniale e le spese sono poste a carico della Parte che richiederà la registrazione<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Legge 27 dicembre 2006, art.1 co.1180. Circolare MINLAV 14.02.12007 "fermo restando l'obbligo in capo al soggetto ospitante, nulla osta che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore".

<sup>10</sup> Uniche esenzioni, specificamente previste dal medesimo D.P.R., Allegato B – Tabella "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto", sono:

● Art. 16 - Esenzione per gli «atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati».

● Art. 27 bis – Esenzione per gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".

### **Art. 8**

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha una durata quinquennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti.

### **Art. 9**

Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 co. 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e alle disposizioni di seguito richiamate e, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, alle vigenti normative nazionali.

### **Art. 10**

L'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", in ordine al mancato rispetto delle disposizioni in capo al soggetto ospitante comporta la sospensione delle attività del presente atto.

La sospensione ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.

La sospensione può essere altresì applicata al soggetto promotore, qualora, dall'accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124, emerga il mancato rispetto delle disposizioni in capo al soggetto promotore.

In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012, la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante, prevista dall'art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in un intervallo indicato dalla normativa regionale di riferimento.

Cassino, \_\_\_\_\_

per l'*Università degli Studi di Cassino  
e del Lazio Meridionale*  
Il Rettore  
(prof. Marco Dell'Isola)

per il soggetto ospitante  
Il Legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SCHEDA ANAGRAFICA  
SOGGETTO OSPITANTE**



<b>AZIENDA/ENTE/ISTITUTO</b>
<b>SETTORE ATTIVITA' , C.F., P.IVA</b>
<b>SEDE LEGALE</b>
<b>SEDE SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO</b>
<b>PERSONA DI RIFERIMENTO DEL TIROCINIO</b>
<b>MAIL</b>
<b>TEL.</b>
<b>FIRMA E TIMBRO</b>